

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 7 giugno 2024, n. 151

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale prevista pari a 16,800 MWe, composto da 4 aereogeneratori denominato "Parco Eolico Cupello Montesecco" relative opere di connessione nel Comune di Serracapriola (FG). Proponente: Margherita S.r.l., con sede legale alla Via Savoia, 82, Roma; C.F. e P. Iva 03188710713.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, supportato dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

**PREMESSO CHE**, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari

- al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
  - D.L. 2 marzo 2024, n. 19, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56.

**ATTESO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:

1. è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

- secondo cui“ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
2. è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
  - Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
  - con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.

#### RILEVATO CHE:

- la **Margherita S.r.l** (di seguito Società, istante o proponente), con sede legale in **Via Savoia, 82, Roma**, Cod. Fis. e P. IVA **03188710713**, con nota del **7/12/2021**, acquisita al protocollo al n. 12838 del 9/12/2021, presentava istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.12 del D. Lgs n.387/2003, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto;
- la Società con nota del 26/04/2022 riscontrava la nota dello Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili prot. n. 3448 del 26/04/2022 con la quale si chiedeva evidenza del pagamento degli oneri istruttori;
- la Società con nota del 31/05/2023, acquisita al prot. n. 4571 in pari data, inviava la “*comunicazione di documentazione integrata*”, riscontrando la richiesta di *integrazioni funzionali all’avvio del procedimento di A.U* del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, prot. n. 3736 del 9/05/2022;
- la Società con nota del 12/09/2022, acquisita al prot. n. 9075 del 13/09/2022, perfezionava la documentazione in atti, trasmettendo la documentazione richiesta dallo Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 8351 del 31/08/2022;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 9419 del 22/09/2023 comunicava la procedibilità dell’istanza e l’*“avvio del procedimento A.U. (art. 12 D lgs 387/2003 e ss.mm.ii), in seno al P.A.U.R. ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs. n. 152/2006”*;
- con nota del 29/11/2022, acquisita al protocollo al n. 13127 del 30/11/2023, la Provincia di Foggia, Autorità Competente ai fini PAUR (di seguito solo Autorità Competente), convocava la Conferenza dei Servizi relativa alla procedura in oggetto in modalità videoconferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona, il giorno 5/01/2023 durante la quale tra l’altro:
  - si prendeva atto del parere rilasciato in senso “favorevole con prescrizioni” dal Comitato VIA nella seduta del 06/12/2022, ad esclusione dell’aerogeneratore n.3,
  - si dava lettura della Determinazione n. 6 del 4/01/2023 del Servizio Tutela del Territorio della

Provincia di Foggia relativa all'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto per *"i seguenti aerogeneratori: 1, 2 4 e 7. Considerato che alcuni aerogeneratori sono prossimi all'UCP Strade a Valenza Paesaggistica SP45 (art. 88 delle NTA del PPTR), sovrapposta al Tratturo Aquila Foggia (artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR), valutate le equidistanze tra gli aerogeneratori in progetto nonché la loro ubicazione geografica e morfologica la Commissione ritiene non ammissibile la realizzazione degli aerogeneratori: 3, 5 e 6;*

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Barletta-Andria- Trani e Foggia, tramite il suo delegato presente alla Conferenza di Servizi, dava lettura del proprio parere negativo;

la conferenza veniva, infine, aggiornata al 3 febbraio 2023, senza ulteriore convocazione;

- con nota del 5/01/2023 acquisita al prot. n. 135 in pari data, l'Autorità Competente trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi nel medesimo giorno;
- con nota prot. del 6/02/2023, acquisita in pari data al protocollo n. 2515 in pari data, l'Autorità Competente trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 3/02/2023 che veniva rinviata al 28/02/2023 per motivi organizzativi dell'Autorità Competente;
- con nota del 7/03/2023, acquisita al prot. 4261 del 8/03/2023, l'Autorità Competente trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 28/02/2023, durante la quale il proponente chiedeva un rinvio della Conferenza stessa al fine di adeguare la progettazione alla riduzione del numero degli aerogeneratori e le opere di viabilità così come richiesto dall'Ufficio Tratturi, e in base alle prescrizioni del parere dell'Ufficio Paesaggio della Provincia di Foggia, così come espressamente richiesto dalla Soprintendenza per l'emissione di un nuovo parere; la Conferenza veniva aggiornata senza ulteriore convocazione al 29/03/2023 alle ore 10:30;
- con nota del 19/04/2023, acquisita in pari data al prot. n. 6999, l'Autorità Competente trametteva il verbale della Conferenza svoltasi il 29/03/2023 durante la quale:
  - il proponente comunicava di aver rimodulato il progetto passando da 7 a 4 aerogeneratori per adeguarsi al parere della Commissione VIA e della Commissione paesaggio;
  - il Servizio Energia della Regione Puglia prendeva atto degli elaborati progettuali aggiornati caricati sul portale Regionale Sistema Puglia;
  - la Soprintendenza ribadiva il proprio parere negativo;
  - il Comune di Serracapriola esprimeva il proprio parere negativo;

la conferenza veniva aggiornata al 9/05/2023 senza ulteriore convocazione;

- con nota del 16/05/2023, acquisita in pari data n. 8898 del 17/05/2023, l'Autorità Competente trametteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 29/03/2023 durante la quale:
  - si prendeva atto della conferma del parere negativo del MIC;
  - si prendeva atto dell'istanza di autorizzazione ex art. 21 D. Lgs 42/2004 presentata dal proponente al MIC per la mano-missione temporanea dell'area del sedime tratturale;
  - Il Comune di Serracapriola confermava il proprio parere negativo;

i lavori della Conferenza di Servizi vengono aggiornati al 6/06/2023 alle ore 11:00;

- con nota dell'1/08/2023, acquisita al prot. n. 11798 in pari data, l'Autorità Competente trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 6/06/2023 che viene aggiornata al 28/08/2023 alle ore 11:00 in quanto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio non risultava ancora pervenuto;
- l'Autorità Competente con nota del 30/08/2023 acquisita al prot. n. 12334 in pari data, trasmetteva il verbale della Conferenza tenutasi il 28/08/2023 durante la quale il responsabile PAUR, ing. Cela della Provincia di Foggia, *"preso atto della contrarietà al progetto in essere da parte del Comune di*

*Serracapriola (FG), consta e afferma che fino a quando non sarà pervenuta l'Autorizzazione della Soprintendenza entro i 120 gg previsti dall'art. 21, non ancora decorsi, non sarà possibile rilasciare il VIA-PAUR", e aggiornava la Conferenza di Servizi al 3/10/2023 alle ore 11:00 senza ulteriore convocazione;*

- il proponente con nota del 22/09/2023, acquisita al prot. n. 13005 in pari data, trasmetteva la proposta di misure di compensazione di cui all'allegato 2 del DM del 10/09/2010;
- con nota del 5/10/2023 acquisita al prot. n. 13513 in pari data, l'Autorità Competente inviava il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi il 3/10/2023 durante la quale:
  - si prendeva atto del parere dell'ENAC che alla luce delle modifiche progettuali intercorse, necessitava di effettuare una nuova valutazione;
  - si prendeva atto dell'assenza di pronuncia da parte della soprintendenza all'istanza di autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs 42/2004, pur essendo trascorsi i 120 giorni previsti;

l'Autorità Competente aggiornava i lavori della Conferenza di Servizi all'8/11/2023 alle ore 11:00, anche in attesa di ricevere un parere scritto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Serracapriola (FG);

- con nota del 13/11/2023 acquisita al prot. n. 14644 in pari data, l'Autorità Competente trasmetteva il verbale della Conferenza tenutasi l'8/11/2023, durante la quale il Comune di Serracapriola confermava la sua consolidata posizione negativa e, in attesa di ricevere il parere dell'Ufficio tecnico dello stesso Comune, l'Autorità Competente aggiornava la Conferenza al 22/11/2023;
- durante la Conferenza di Servizi del 22/11/2023, giusto verbale trasmesso con nota del 27/11/2023 acquisita al prot. 15127 in pari data, il proponente e il Comune fissavano un incontro nella sede comunale il 27/11/2023 e pertanto i lavori della conferenza venivano aggiornati al 7/12/2023;
- l'Autorità Competente, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 7/12/2023, trasmesso con nota del 27/12/2023 acquisito al prot. 16095 del 28/12/2023, dichiarava *"chiusa la conferenza con la compatibilità paesaggistica ed ambientale [per gli aerogeneratori 1-2-4-7]. Si rimane in attesa del rilascio della AU da parte della Regione Puglia e successivamente la Provincia di Foggia rilascerà il PAUR di competenza"*; durante la medesima conferenza veniva condivisa la proposta di misure di compensazione tra il proponente e il Comune di Serracapriola;
- con nota del 20/03/2024 prot. 143224 questa Sezione comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi per l'impianto eolico in oggetto;
- la Società con nota dell'5/04/2024, acquisita in pari data al prot. n. 170045, trasmetteva la documentazione richiesta con la nota dello scrivente Servizio prot. n. 143224 del 20/03/2024, procedendo al caricamento della documentazione sul portale istituzionale "sistema.puglia.it" e impegnandosi alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento come previsto al punto 4.1 della D.G.R. 1901/2022,
- con comunicazione del 30/04/2024, la Società trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente da parte dell'Amministratore Unico della Società;
- in data 5/04/2024 la Società provvedeva al deposito delle copie del progetto definitivo su supporto digitale.

**PRESO ATTO** delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- ***Comitato Via della Provincia di Foggia, verbale della seduta del 6/12/2022***

*"Tanto ciò premesso, e in virtù di tutto quanto sopra espresso e riportato, analizzato il progetto nel suo complesso, ed analizzate le pressioni ecologiche, ambientali e paesaggistiche alle quali è sottoposto il territorio interessato, la valutazione tecnica delinea profili di criticità legati alla componente sicurezza (gittata massima) per la torre n.3, pertanto il Comitato ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE per gli aerogeneratori di progetto, ad esclusione dell'aerogeneratore n.3 e con le seguenti prescrizioni:*

- *Che l'impianto venga implementato di un adeguato impianto radar dotato di adeguata tecnologia con un software che permetta di gestire la rotazione delle pale degli aerogeneratori e che preveda l'eventuale spegnimento in modo da evitare che gli uccelli e i chiropteri possano impattare tra le pale degli aerogeneratori.*
  - *Tale sistema venga sottoposto periodicamente a verificare con lo scopo di assicurare un corretto funzionamento in continuo, durante tutta la vita dell'impianto.*
  - *Che venga pubblicato mensilmente il report dei dati rilevati dal suddetto sistema radar su apposito sito web e inviato all'ufficio ambiente della Provincia di Foggia.*
  - *Per quanto riguarda il coinvolgimento del Tratturo "Ururi-Serracapriola" e del relativo buffer, si prescrive che l'attraversamento sia realizzato mediante la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC).*
  - *Al fine di minimizzare gli impatti con la componente culturale UP "fascia di rispetto rete tratturi si prescrive di posizionare il cavidotto al margine esterno di detta fascia di rispetto."*
- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, Protocollo n. 810 del 14/01/2022**

*"per l'impianto di che trattasi risultano assoggettati agli obblighi del regolamento di prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011 le cabine di trasformazione energia elettrica qualora con quantitativo di olio combustibile superiore a 1 mc, poiché ricompresa nell'allegato I al p.to 48 ed ogni altra eventuale attività rientrante nell'elenco innanzi citato. Per tali impianti il responsabile dell'attività dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le modalità previste dal DM 07.08.2012, si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 15.07.2014 e/o altra normativa di prevenzione incendi vigente in materia."*

La Società ha dichiarato che l'impianto non supera la quantità minima necessaria al certificato di prevenzione incendi.

- **Agenzia del DEMANIO, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. 714 del 17/01/2022**

*"Dall'analisi del piano particellare scaricato dal link indicato nel folio prot. n. 565 sopra citato, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al demanio dello Stato."*

Parere confermato con nota prot. 21290 del 2/12/2022.

Con nota prot. n. 15563 del 08.09.2023, l'Agenzia del DEMANIO, Direzione Regionale Puglia e Basilicata in riferimento all'aggiornamento del progetto chiedeva, nel caso in cui le modifiche apportate al progetto avessero interessato immobili intestati al Demanio dello Stato, l'invio della documentazione necessaria (piano particellare di esproprio revisionato) al fine di poter esprimere il proprio eventuale parere di competenza.

A tal proposito la Società ha precisato che le modifiche dell'impianto sono esclusivamente in riduzione e hanno comportato l'eliminazione di alcuni aerogeneratori.

- **Marina Militare, Comando Marittimo Sud, Taranto, Ufficio Infrastrutture e Demanio, Sezione Demanio, prot. M\_D MARSUD0001735 del 17/01/2022**

*"Si comunica che – per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento."*

- **RFI, Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, prot. RFI- DOI.T.BA\A0011\P\2022\0000368 del 28/01/2022**

*"Dall'esame dei elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione."*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica, prot. 2977 del 17/02/2022**

*“unicamente sotto l’aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell’impianto in progetto, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:*

- 1. le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei reticoli idrografici;*
- 2. la società proponente rimarrà obbligata, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell’opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell’interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei reticoli idrografici;*
- 3. la società proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l’esercizio delle opere stesse;*
- 4. siano assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
- 5. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell’area di intervento;*
- 6. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell’incolumità pubblica e privata;*
- 7. la profondità del cavidotto per l’attraversamento dei reticoli non dovrà essere inferiore ai mt. 2,00 rispetto al letto di magra del corso d’acqua;*
- 8. gli eventuali pozzetti di ispezione del cavidotto dovranno avere una distanza superiore a mt. 10,00 rispetto al ciglio dei reticoli interessati;*
- 9. siano osservate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche.”*

Con nota prot. 3804 del 10/03/2023 il Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia ha poi comunicato la non competenza *“nel procedimento in argomento per gli aspetti idraulici concernenti l’esercizio delle funzioni e compiti inerenti il rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto.”*

- **Aeronautica Militare, Comando Scuole dell’A.M., 3<sup>a</sup> Regione Aerea, prot. 9660 del 24/02/2022**

*“verificato che l’intervento non interferisce con compendi militari dell’A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell’A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 710 del R.D. n. 327/1942 e dell’art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010. In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare in “b” dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell’A.M. all’indirizzo di posta elettronica certificata [aerogeo@postacert.difesa.it](mailto:aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori.”*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, prot. 2857 del 29/03/2022**

*“Nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la*

protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Per le misure di mitigazione ambientale eventualmente adottate, siano rispettate le misure presenti nel Piano di Azione Nitrati, nelle aree ricadenti in ZVN;
  - nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
  - nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.
- **Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia, Vincolo Idrogeologico, prot. 18532 dell'1/04/2022**

*“Le aree interessate dai lavori di cui all’oggetto, NON SONO SOGGETTI a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest’Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all’archiviazione della pratica.*

*Si precisa altresì che:*

- 1) Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro- geomorfologico;
- 2) Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
- 3) Ai sensi dell’art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
- 4) L’eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all’interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d’acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;
- 5) Sia rispettato l’art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai “materiali di risulta”;
- 6) Che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell’art.184 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al “DPR 120 del 2017 – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- 7) Siano previsti interventi di rinaturalizzazione del sito per mitigare impatti ambientali negativi dovuti sia alla realizzazione dell’opera e alle fasi della cantierizzazione;
- 8) Sia rispettato il principio dell’invarianza idraulica e idrologica sull’area di intervento mediante adeguate soluzioni tecniche;
- 9) Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.”

- **TERNA SpA, prot. 20220041919 del 17/05/2022**

*“Ci riferiamo*

- al preventivo di connessione rilasciato da Terna e da Voi accettato, il quale prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione a 380/150 kV di Deliceto;
- alla documentazione progettuale da Voi inviata in data 16.02.2021 (ns. prot. TERNA/



A20210013313); per comunicarVi quanto di seguito riportato.

La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze.

Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete.

[...]

Vi informiamo inoltre che:

- non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;
- al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti codice pratica 201500155, codice pratica 090007843, codice pratica 202000648, codice pratica 201900578 della società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. e con eventuali altri utenti della RTN; in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;
- tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della SE a 380/150 kV di Rotello dovranno essere condivise con Terna.

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l'Area Dispacciamento Centro-Sud (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio.

[...]

Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Vi informiamo inoltre che il presente parere si riferisce esclusivamente alla rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti del Codice di Rete; qualora il valore di potenza in immissione in rete dell'impianto di cui all'oggetto fosse inferiore o superiore al valore indicato in sede di richiesta di connessione, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Vi ricordiamo infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà Vs. cura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione."

• **Comando Militare Esercito Puglia, prot. M\_D AC9641C REG2022 15565 del 30/05/2022**

"ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistemica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx.](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)”

- **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 30671 del 2/12/2022**

*“Dall’esame della documentazione posta alla base di detto procedimento, sembrerebbe non sussistere interferenze con il patrimonio autostradale e la relativa area vincolata.”*

- **SNAM, prot. 206 del 22/12/2022**

*“Le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.*

*Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.*

*Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.”*

Parere confermato con nota prot. 107 del 19/05/2023.

- **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Patrimonio, Det. 6 del 4/01/2023**

*“la Commissione Paesaggio ritiene che siano ammissibili i seguenti aerogeneratori: 1, 2 4 e 7. Considerato che alcuni aerogeneratori sono prossimi all’UCP Strade a Valenza Paesaggistica SP45 (art. 88 delle NTA del PPTR), sovrapposta al Tratturo Aquila Foggia (artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR), valutate le equidistanze tra gli aerogeneratori in progetto nonché la loro ubicazione geografica e morfologica la Commissione ritiene non ammissibile la realizzazione degli aerogeneratori: 3, 5 e 6. Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica per l’intervento in oggetto con le seguenti prescrizioni:*

*Dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell’intervento la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;*

*non è ammissibile l’apertura di nuove strade; la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l’utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;*

*Nel rispetto delle norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sull’avifauna, si dovranno utilizzare soluzioni cromatiche neutre di vernici antiriflettenti e colorazioni che contribuiscano alla creazione di un progetto di paesaggio.*

*In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere “misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici”.*

*Per quanto sopra evidenziato dovranno essere individuate, di concerto con gli Enti detentori del bene e/o gli Enti preposti alla tutela del vincolo, nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:*

*La riqualificazione del tratturo Regio L’Aquila – Foggia: prevedendo negli spazi aperti coincidenti con l’area di pertinenza del tratturo un sistema di pannelli informativi e didattici circa la presenza del tratturo e la sua storia;*

*La mitigazione del rischio idrogeomorfologico considerato che l’area, così come riportato dalla banca dati ISPRA, oggetto di intervento è interessata da alcuni fenomeni franosi classificati ad elevata pericolosità (P3); La fruibilità della SP45 in particolar modo per quei tratti che evidenziano una evidente impraticabilità.*

*(Conclusione)*

*Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene DI POTER RILASCIARE L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA ai sensi dell’art. 91 del PPTR, in quanto l’intervento, così come proposto, non comporta*

pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR.

[...] DETERMINA DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Margherita S.r.l. per l'intervento di seguito descritto:

Comune: SERRACAPRIOLA (FG)

Dati catastali:

Come da elaborati progettuali

Oggetto: "Realizzazione di un parco eolico in agro di Serracapriola loc. "Cupello Montesecco" composto da 7 aerogeneratori"

[...]

DI DEMANDARE all'amministrazione comunale il controllo della conformità dei lavori effettuati al presente provvedimento sulla base della documentazione fotografica che la ditta è tenuta a trasmettere alla fine dei lavori."

- **ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia Servizi Territoriali, prot. 525-155 del 4/01/2023**

"si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. In fase realizzativa sia installato l'aerogeneratore di progetto: marca Siemens- Gamesa SG 4.5-145, diametro rotore m.145, altezza mozzo m.107,5 altezza complessiva m.180, rpm 10,77.
2. Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell'opera (imballaggi, legname, ferro, ecc.).
3. Valutato il "Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo", si prescrive la trasmissione degli esiti delle indagini eseguite in conformità con lo stesso, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi del comma 5, dell'art. 24, del DPR 120/2017 al fine della verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l'impatto.
5. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise**

"Il progettato impianto, pertanto, verrebbe percepito come un ulteriore detrattore paesaggistico, in contrasto con le caratteristiche identitarie dell'intera vallata connotata dal paesaggio agrario e naturalistico, oltre che dalle valenze storiche del suo sistema insediativo formato dai tratturi, dalle aree archeologiche. La sua realizzazione, quindi, contribuirebbe a destrutturare la stratificazione storica del sistema percettivo dell'intera vallata, oltre che interrompere la lettura del paesaggio verso i territori pugliesi dai luoghi tutelati sopradescritti. E' da tener presente, infine, che l'intervento ricade nella fascia di rispetto di 7 km dalla rete tratturale sopradescritta (sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 15/06/1976), nonché da tutta l'area molisana sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 per gli effetti dei PTPAAV nn. 1 e 2, dall'area sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 ricadente nel territorio di Campomarino di cui al DM 02/02/1970), e pertanto non è possibile che l'area pugliese oggetto di intervento sia considerata idonea ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

*Questa Soprintendenza, per le ragioni sopra esposte, esprime parere contrario alla realizzazione dell'intervento in oggetto."*

- **Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**

*"Questa Soprintendenza, nel recepire e condividere quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP del Molise, in considerazione della modifica della percezione fisica dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché dell'insieme delle criticità poste a base del presente parere, ritiene che l'impianto sia incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e storico- archeologici dell'area interessata, anche in riferimento alle ultime modifiche normative sopra richiamate riguardanti le aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021.*

*Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022."*

*Parere confermato con nota prot. 3540 del 30/03/2023 con la quale "Per quanto sopradetto, questa Soprintendenza conferma le proprie valutazioni negative formulate con nota prot. n. 115 del 05/01/2023 depositata agli atti della conferenza dei servizi durante la seduta del 05/01/2023.*

*Si fa presente, infine, che, qualora il parere negativo precedentemente espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, la ditta dovrà procedere ad attivare l'assistenza archeologica continuativa per tutti i lavori che comportano asportazione di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali.*

*Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate. Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Soprintendenza. Si ribadisce che, qualora durante i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza."*

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. 1388 del 2/02/2023**

*"La nuova configurazione di progetto ha pertanto ridotto notevolmente le interferenze con le aree tratturali che verranno interessate in maniera sensibile solo in fase di cantiere alla fine del quale verrà ripristinato lo stato dei luoghi mentre in fase di esercizio verranno utilizzate le piste interpoderali già esistenti.*

*Per quanto esposto, valutata la nuova configurazione progettuale e considerata positivamente la proposta di valorizzazione avanzata dalla società istante, questo Servizio ritiene di poter revisionare il giudizio già espresso e con la presente esprime parere favorevole all'intervento così come rimodulato alle seguenti condizioni:*

- *la viabilità temporanea venga completamente rimossa e venga ripristinato lo stato dei luoghi a fine cantiere;*
- *la manutenzione della viabilità esistente non dovrà comportare movimenti terra e si dovranno utilizzare come strato finitura delle piste esclusivamente materiali permeabili e di origine naturale mantenendo le caratteristiche attuali di strada bianca;*
- *dovrà essere richiesta apposita concessione per l'utilizzo delle aree tratturali;*

- *questo Servizio si riserva la facoltà di chiedere opere di valorizzazione alternative, equivalenti come impegno economico, qualora dovesse rendersi necessario armonizzare detto intervento ad altri*
- *interventi di valorizzazione del Tratturo derivanti da ulteriori progetti di natura pubblica e/o privata.”*
- **ENAC, prot. 13330 del 2/02/2023**

*“Si comunica che*

*- l’ENAV con foglio ENAV\U\0075034\14-06-2021\OPS/OC/DSA/AND (ENAC-PROT-14/06/2021-0066434-A) ha comunicato che la realizzazione dell’impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697, i sistemi/apparati di propria competenza (EUR DOC015 ICAO- sistemi NAV/COM RADAR di Enav) mentre le procedure strumentali di volo sono di competenza dell’Aeronautica Militare;*

*- in relazione ai dati tecnici (ubicazione ed altezza) indicati nella richiesta, il parco ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento ENAC per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti (di seguito RCEA) ma, superando di oltre 100 metri la quota del terreno, costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 § 11.1.3 del citato Regolamento ENAC, ed è pertanto soggetto a segnalazione diurna e notturna.*

*Gli ostacoli dovranno essere segnalati nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 139/2014 e specificatamente dall’annesso alla ED Decision 2017/021/R Issue 6 – CS ADR DSN. Q.851 Marking and lighting of wind turbines. In merito alla segnaletica diurna (Marking) si prescrive l’apposizione di n. 3 bande alternate, poste alle estremità delle pale, verniciate con colore rosso-bianco-rosso. L’ampiezza di ciascuna di dette bande dovrà misurare 1/7 della lunghezza della pala (in analogia a quanto rappresentato nella fig. 4.11 al paragrafo 11 del Capitolo 4 dell’RCEA). Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco. Per le caratteristiche delle luci di sommità e intermedie si dovrà fare riferimento alle tabelle allegate al capitolo Q, in particolare dovrà essere installata sulla sommità della navicella una coppia di luci aeronautiche di media intensità di Tipo B, di colore rosso intermittenti, di cui una in st/by in grado di accendersi automaticamente nel caso in cui la prima non dovesse funzionare. Dovranno inoltre essere installate luci alla quota intermedia della torre, del tipo a bassa intensità, intermittenti e di colore rosso, visibili per tutti i 360° di azimut. L’intermittenza delle luci di segnalazione di sommità ed intermedia dovrà essere contemporanea e sincronizzata tra le torri componenti il parco. Il sistema di segnalazione luminosa dovrà essere dotato di back-up in modo da garantirne il funzionamento anche in caso di interruzione dell’erogazione della corrente elettrica di rete.*

*Le luci dovranno essere accese nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.*

*Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda, fra l’altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della vita utile delle stesse lampade.*

*Ai fini della pubblicazione dell’ostacolo in AIP-Italia, codesta Società dovrà comunicare all’ENAV con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei seguenti dati definitivi del progetto:*

- 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 degli aerogeneratori;*
- 2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);*
- 3. quota s.l.m al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);*
- 4. segnaletica diurna e notturna, con la data di attivazione della segnaletica luminosa notturna.*

*Al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di ENAC, codesta Società dovrà comunicare ad ENAV il completamento e l’attivazione della segnaletica definitiva.*

*Durante il corso dei lavori, su ciascuna torre, superati i 100 m dal suolo, dovrà essere apposta una segnaletica provvisoria.*

*Si fa presente che anche i mezzi necessari per l’installazione (gru, ecc...) dei suddetti aerogeneratori, al raggiungimento dell’altezza di m. 100 o più dal suolo dovranno essere dotati della segnaletica diurna, mediante apposizione, al terzo superiore degli stessi, di bande alternate verniciate con colore rosso-bianco-rosse.*

*Qualora gli interventi vengano effettuati dopo il tramonto del sole e durante la notte, agli stessi mezzi, sempre*

qualora superino la menzionata altezza di m. 100,00 ma rimangano al di sotto di m. 150,00 AGL, dovrà essere apposta anche la segnaletica notturna, mediante l'installazione, alla sommità, di luce ostacolo rossa lampeggiante a media intensità tipo B visibile a 360°. Qualora detti mezzi raggiungano l'altezza di m 150,00 o più dal suolo, agli stessi dovrà essere apposta anche una luce intermedia a bassa intensità di tipo E, rossa lampeggiante

Si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto eolico corredato con le predette prescrizioni.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione."

Successivamente all'aggiornamento del layout del progetto, ENAC con nota prot. 12452 del 26/09/2023 ha comunicato che "il nulla Osta Enac con prot. 13330 del 02/02/2023 (MWEB\_2021\_0404 ver.1)

- fa riferimento ad una configurazione precisa in termini di coordinate e quote di progetto dell'impianto che è stata esaminata e valutata ai fini della verifica di compatibilità aeronautica degli ostacoli, dopo la richiesta di istanza pervenuta alla scrivente con pratica n. MWEB\_2021\_0404 ver.1
- l'attuale configurazione, approvata in sede di VIA, assume una connotazione completamente diversa ed il Nulla Osta all'epoca inviato non è valido per questo nuovo impianto di progetto
- si richiede, pertanto, che il proponente aggiorni/risottoponga l'istanza già presentata per consentire ad Enav e ad Enac di effettuare le necessarie e dovute valutazioni."

A tal proposito, giusto verbale della Conferenza di Servizi dell'8/11/2023, il proponente ha dichiarato che "il nulla osta ENAC prot. 13330 del 02/02/2023 (MWEB\_2021\_0404 ver.1) si ritiene implicitamente valido anche dopo il layout a 4 pale, considerando che le stesse non si sono spostate e quindi non risultano modificate le coordinate originarie.

L'Autorità Competente concorda con quanto detto dalla società specificando che la pala n. 2 si è spostata di soli 20 metri; spostamento ritenuto ininfluenza ai fini della valutazione ENAC".

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prot. 22082 del 2/02/2023**

"NULLA OSTA alla costruzione (dell'elettrodotto MT) secondo il progetto suddetto presentato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
2. che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla Società Margherita S.r.l. e registrato presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, in data 01/12/2008 al n. 7963/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933."

- **ANAS, Gruppo FS Italiane, prot. 149658 del 28/02/2023**

"Si comunica che l'area interessata non interferisce con le Stadi Statali di nostra competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada."

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. 6177 del 28/02/2023**

*“Esprime parere favorevole con la condizione che si garantiscano nel tempo l’incolumità delle persone e la sicurezza delle nuove installazioni, ottemperando altresì alle seguenti prescrizioni:*

- *si eviti di determinare condizioni di instabilità ovvero di modificare negativamente le condizioni e di processi geomorfologici nell’area di intervento ed in quelle contermini;*
- *si eviti di ostacolare il regolare deflusso delle acque;*
- *si limiti l’impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l’impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- *le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;*
- *si eviti di aggravare le condizioni di pericolosità idraulica;*
- *si assicuri la durabilità delle opere, prevedendone un’adeguata protezione da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- *in merito all’impiego della tecnica TOC (trivellazione orizzontale controllata), il cavidotto sia attestato ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall’evoluzione morfologica dell’alveo; inoltre, i punti di inizio/fine perforazione siano auspicabilmente posizionati all’esterno delle aree allagabili individuate dalla Pianificazione di Distretto e di Bacino ovvero dalle simulazioni condotte; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d’acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere di attraversamento eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);*
- *i lavori di ripristino siano eseguiti a perfetta regola d’arte;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;*
- *sia acquisito, ove previsto, il parere dell’Autorità Idraulica competente.*

*Si precisa che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rimane sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa ad eventuali danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente occorrere in fase di cantiere ovvero in fase di esercizio dell’impianto.”*

Parere confermato con nota prot. 23190 del 9/08/2023.

• **Comune di Serracapriola Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 5/05/2023**

*“[...] Di esprimersi sfavorevolmente per il rilascio di autorizzazioni uniche da parte della Regione Puglia, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e s. m. e i., finalizzate alla costruzione e all’esercizio di ulteriori impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con relative opere di connessione, da ubicarsi nel territorio del Comune di Serracapriola, per quanto specificato e motivato in premessa;”*

**Comune di Serracapriola, Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 18/08/2023**

*“[...] Il Sindaco ribadisce quanto già detto nei precedenti interventi e che nella conferenza di servizi del 29 c.m. verrà espresso parere contrario all’ubicazione del Parco Eolico in località Montesecco, come da deliberazione della Giunta comunale n. 79/2023.”*

**Comune di Serracapriola, nota prot. 8485**

*“si conferma la richiesta di compensazione per ristoro ambientale, come previsto per legge, per la sostituzione e passaggio a Led dei punti luce nel centro abitato del Comune di Serracapriola.”*

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale delle Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII, Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, prot. 154352 del 28/09/2023**

*“Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11*

giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo:

*"<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>"*

*In particolare, è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero, accessibili all'indirizzo sopra riportato. [...]"*

Il proponente a tal proposito ha presentato la DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE del 12/09/2022 con cui il progettista dell'impianto dichiara *"di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS- UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 12.09.2022 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti."*

**CONSIDERATO CHE**, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot. n. 2241 del 14/02/2023, rilasciava "parere favorevole" in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- la Sezione procedente, con nota prot. 42321 del 25/01/2024 trasmetteva la *"Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* i sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii invitando la Società proponente alla pubblicazione del suddetto avviso su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la stessa nota il Comune di Serracapriola (FG) è stato invitato a pubblicare presso il proprio albo pretorio il citato avviso (comprensivo degli elaborati progettuali allegati) per la durata prevista dal D.P.R. n.327/2001 e ss.mm. ii. con l'invito al riscontro dell'avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini;
- il proponente il 13/03/2024 trasmetteva i giustificativi delle pubblicazioni sui giornali (2/02/2024) e l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio *on-line* del Comune di Serracapriola (FG) senza che fossero intervenute osservazioni;
- decorso il termine dei 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota 42321 del 25/01/2024 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento;

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** la Margherita S.r.l., con nota acquisita agli atti dell'ufficio prot. n. 170045 del 5/04/2024, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- n. 1 copia su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta



la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla dgr 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 143224 del 20/03/2024, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 18/04/2024 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società Margherita SRL, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. 209721 del 2/05/2024 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, successivamente repertoriato con il numero 25679 del 31.05.2024
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
3. Comunicazione di informativa antimafia prot. PR\_RMUTG\_Ingresso\_0145227\_20240412 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale prevista pari a 16,800 MWe, composto da 4 aereogeneratori denominato "Parco Eolico Cupello Montesecco" (citare la fonte delle coordinate)

WTG	Loc. Est UTM ED 50 fuso 33	Loc. Nord UTM ED 50 fuso 33	Modello turbina	Potenza [KW]
T1	509334	4630935	Siemens-Gamesa SG 4.5-145	4,200

T2	509629	4630509	Siemens-Gamesa SG 4.5-145	4,200
T4	510714	4628854	Siemens-Gamesa SG 4.5-145	4,200
T7	511476	4628083	Siemens-Gamesa SG 4.5-145	4,200

- le opere connesse (codice di Rintracciabilità 202100473) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV con la sezione 150 kV della stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN3 80/150 kV di Rotello, previo ampliamento della stessa, mediante condivisione dello stallo con le iniziative codice pratica 201500155 – 090007843 – 202000648 – 201900578 della Società EDP RENEWABLES ITA LIA HOLDING S.r.l. Tale soluzione prevede la costruzione:
  - un cavidotto MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la SE 30/150 kV di Margherita srl da realizzarsi in agro di Serracapriola (FG);
  - sbarre AT condivise con EDP Renewables, collegamento dell'esistente stazione EDP Renewables alle nuove sbarre 150 kV, collegamento delle sbarre condivise con l'esistente cavo AT della EDP Renewables;
- le sole infrastrutture strettamente indispensabili alle opere in elenco e riferite in progetto.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,  
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -  
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

<b>Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)</b>
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X): diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte.

**Il funzionario amministrativo**  
**Dott. Simeone Lacadendola**

**La E.Q. del Dip.to Sviluppo Economico,  
"Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra-regionali"  
Ing. Valentina Benedetto**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA  
VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "*Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "*Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "*MAIA 2.0*";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "*D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)*";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*";
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*"

- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e ss.mm.ii. *“norme in materia di transizione energetica”*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

**VERIFICATO CHE:**

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **l’Autorità Competente PAUR, ovvero la Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente**, giusto verbale di Conferenza di Servizi del **7/12/2023**, trasmesso con nota del 27/12/2023, dichiarava *“chiusa la conferenza con la compatibilità paesaggistica ed ambientale [per gli aerogeneratori 1-2-4-7]. Si rimane in attesa del rilascio della AU da parte della Regione Puglia e successivamente la Provincia di Foggia rilascerà il PAUR di competenza”*;
- **La Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio** con Determina Dirigenziale n. 6 del 4/01/2023 rilasciava **Accertamento di Compatibilità Paesaggistica** ex art.91 delle NTA del PPTR, in senso favorevole per gli aereogeneratori 1-2-4-7;
- **questa Sezione Transizione Energetica** ha comunicato con nota prot. 143224 del 20/03/2024, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell’iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali;

**DATO ATTO CHE:**

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l’ing Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell’Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

**VISTO** l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla **Margherita S.r.l.** in data 18/04/2024;

**FATTI SALVI** gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la Margherita S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione *“Progetti Definitivi”* il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell’art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 e ss.mm. ii, *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*, la Margherita S.r.l. deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare con il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 7/12/2023;

**Precisato che:**

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. 143224 del 20/03/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

#### ART. 2)

di provvedere al rilascio, in seno al PAUR (art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii) delegato alle competenze provinciali, alla Margherita S.r.l., con sede legale in con sede legale alla Via Savoia, 82, Roma; C.F. e P. Iva 03188710713, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza nominale prevista pari a 16,800 MWe, composto da 4 aereogeneratori denominato "Parco Eolico Cupello Montesecco" (citare fonte delle coordinate)

<b>WTG</b>	<b>Loc. Est UTM ED 50 fuso 33</b>	<b>Loc. Nord UTM ED 50 fuso 33</b>	<b>Modello turbina</b>	<b>Potenza [KW]</b>
T1	509334	4630935	Siemens- Gamesa SG 4.5- 145	4,200
T2	509629	4630509	Siemens- Gamesa SG 4.5- 145	4,200
T4	510714	4628854	Siemens- Gamesa SG 4.5- 145	4,200
T7	511476	4628083	Siemens- Gamesa SG 4.5- 145	4,200

- le opere connesse (codice di Rintracciabilità 202100473) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV con la sezione 150 kV della stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN3 80/150 kV di Rotello, previo ampliamento della stessa, mediante condivisione dello stallo con le iniziative codice pratica 201500155 – 090007843 – 202000648 – 201900578 della Società EDP RENEWABLES ITA LIA HOLDING S.r.l. Tale soluzione prevede la costruzione:
  - un cavidotto MT di collegamento tra gli aerogeneratori e la SE 30/150 kV di Margherita srl da realizzarsi in agro di Serracapriola (FG);
  - sbarre AT condivise con EDP Renewables, collegamento dell'esistente stazione EDP Renewables alle nuove sbarre 150 kV, collegamento delle sbarre condivise con l'esistente cavo AT della EDP Renewables;
- le sole infrastrutture strettamente indispensabili alle opere in elenco e riferite in progetto.

**ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, allorquando confluita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 bis del D Lgs 152/2006, a cura dell'autorità competente PAUR, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della predetta deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

**ART. 4)**

La **Margherita S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uso interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

Tra queste prescrizioni rientrano anche quelle che saranno eventualmente meglio esplicitate o ulteriormente apposte nel provvedimento di PAUR a cura dell'autorità competente provinciale, atteso che la compatibilità ambientale è un fondamentale presupposto di efficacia del presente provvedimento di Autorizzazione Unica. La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

**ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le Determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

#### ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 143224 del 20/03/2024.

#### ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 9)**

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

#### **ART. 10)**

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 11)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.



La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**ART. 12)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di biometano non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

**ART. 13)**

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini

della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

**ART. 14)**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

**ART. 15)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 32 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - all'Albo Telematico,
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - alla Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con onere di divulgazione agli enti con competenze ambientali intervenuti nel PAUR;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
  - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Tutela del Paesaggio
  - al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche;
  - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Servizio Territoriale di Foggia, Vincolo Idrogeologico della Regione Puglia;
  - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture , Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture, Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia;
  - Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, all'Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M./3<sup>A</sup> RA. – Sezione Coordinamento;
  - al Comando Militare Esercito Puglia
  - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CTVIA e alla CT PNRR/ PNIEC
  - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale Per le Attività Territoriali Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
  - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
  - a ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia Servizi Territoriali,
  - a ENAC e ENAV
  - al GSE S.p.A.;
  - a Snam, Rete GAS SpA
  - ad InnovaPuglia S.p.A.;
  - al Comune di Serracapriola (FG);
  - al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia;
  - a Terna S.p.A.;
  - all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia
  - alla **Margherita S.r.l.**, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 159/DIR/2024/00159 dei sottoscrittori della proposta:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace

E.Q. Supporto procedure amministrative e Contenzioso  
Simeone Lacalendola

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica  
Francesco Corvace